

1. La durata dell'orario di lavoro è pari a 36 ore settimanali ed è di norma articolato su cinque giorni alla settimana.

2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, vengono determinate sulla base dei seguenti criteri:

- conciliazione di particolari esigenze personali dei dipendenti con l'organizzazione del lavoro;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

3. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, coesistendo, le seguenti tipologie di orario:

- orario istituzionale giornaliero di 7 ore e 12 minuti: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane in cinque giornate.
- orario articolato su cinque giorni con due rientri pomeridiani: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane in due giornate; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.

L'adesione, da parte del lavoratore, ad un profilo orario diverso da quello istituzionale dovrà essere concordato con l'Agenzia.

4. Dopo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. L'eventuale ritardo al rientro del riposo psico-fisico e fino a 30 minuti dovrà essere recuperato al termine della stessa giornata lavorativa.

5. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (D. Lgs. 151/2001, L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

6. Le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza.